



CITTA' DI CAVALLERMAGGIORE

Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETENZIONE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 20 dicembre 2017

Allegato B



INDICE

TITOLO I – PRINCIPI

- Art. 1 profili istituzionali
- Art. 2 valori etici e culturali
- Art. 3 competenze del comune
- Art. 4 tutela degli animali

TITOLO II – OGGETTO - DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 5 oggetto
- Art. 6 definizioni
- Art. 7 ambito di applicazione

TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 8 obblighi dei detentori di animali
- Art. 9 maltrattamento di animali
- Art. 10 cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica
- Art. 11 abbandono di animali
- Art. 12 avvelenamento di animali
- Art. 13 divieto di accattonaggio con animali
- Art. 14 divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio
- Art. 15 regolamentazione di esposizioni, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali
- Art. 16 smarrimento, rinvenimento, affido
- Art. 17 fuga, cattura, uccisione di animali
- Art. 18 pet-therapy
- Art. 19 allevamento e cessione a qualsiasi titolo di animali



Art. 20 inumazione di animali

Art. 21 destinazione di cibo per animali

Art. 22 associazioni animaliste e zoofile

TITOLO IV – CANI

Art. 23 anagrafe del cane

Art. 24 attività motoria e rapporti sociali

Art. 25 dimensione dei recinti

Art. 26 collare, guinzaglio e museruola

Art. 27 accesso alle aree pubbliche, aree e percorsi destinati ai cani

Art. 28 accesso negli esercizi pubblici (bar – ristoranti)

Art. 29 raccolta deiezioni

Art. 30 definizione dell'aggressività dei cani

Art. 31 tutela dall'aggressività dei cani

Art. 32 adozioni e sterilizzazioni

TITOLO V – GATTI

Art. 33 definizione dei termini usati nel presente titolo

Art. 34 tutela dei gatti liberi

Art. 35 censimento delle colonie feline e sterilizzazione

Art. 36 cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e

Art. 37 colonie feline

Art. 38 alimentazione dei gatti

Art. 39 cantieri

TITOLO VI – CAVALLI

Art. 40 principi distintivi



TITOLO VII – AVIFAUNA, ANIMALI ACQUATICI ED ALTRI ANIMALI

Art. 41 detenzione e tutela dell'avifauna e degli animali acquatici

Art. 42 tutela della piccola fauna

Art. 43 api e insetti impollinatori

TITOLO VIII – ANIMALI PER AUTOCONSUMO

Art. 44 detenzione

TITOLO IX – ANIMALI ESOTICI

Art. 45 tutela degli animali esotici

TITOLO X – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46 sanzioni

Art. 47 vigilanza

Art. 48 norme transitorie

Art. 49 incompatibilità ed abrogazione di norme

Art. 50 adeguamento normativo automatico



Titolo I – PRINCIPI

Art. 1 - Profili istituzionali.

1. Il Comune di Cavallermaggiore, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto, promuove il rispetto, la cura ed il diritto alla presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile di una morale biocentrica e dell'ambiente.
2. Il Comune di Cavallermaggiore riconosce agli individui ed alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed anche su proposta degli Organi di Vigilanza può adottare provvedimenti per la loro tutela.
3. Al fine di favorire la corretta convivenza fra umani e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.

Art. 2 - Valori etici e culturali.

1. Il Comune di Cavallermaggiore, in base all'articolo 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, favorisce le iniziative attuate in forma singola o associata connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.
2. Il Comune di Cavallermaggiore, opera affinché sia promosso nel sistema educativo ed informativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, con interventi programmati nelle scuole di primo grado, il rispetto degli animali, la conoscenza delle loro caratteristiche biologiche e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
3. Il Comune di Cavallermaggiore, incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto e alla difesa degli animali.
4. Il Comune di Cavallermaggiore, favorisce il rapporto affettivo uomo-animale, con la consapevolezza dell'importante funzione di sostegno psicologico e di compagnia che ne consegue.

Art. 3 - Competenze del Comune.

1. Il Comune esercita la tutela degli animali presenti nel territorio comunale.
2. Al Comune, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.



Art. 4 - Tutela degli animali.

1. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al rispetto ed ai diritti degli animali ed alla promozione di iniziative per la sopravvivenza delle loro specie.
2. Il Comune, in base alla Legge 281/91 ed alla conseguente legge regionale(L.R.nr.34/1993), promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna e persegue gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
3. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere l'effettività delle garanzie giuridiche poste dalla normativa vigente a tutela degli animali.



Titolo II – OGGETTO - DEFINIZIONI E AMBITO di APPLICAZIONE

Art. 5 – Oggetto.

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di promuovere la salute pubblica, la tutela dell'ambiente e del benessere degli animali, favorendone la corretta convivenza con l'uomo.

Art. 6 - Definizioni.

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente Regolamento, si applica a tutte le specie di animali vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e detenuti a qualsiasi titolo anche in stato di libertà o semilibertà.

Art. 7 – Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente Regolamento si applicano agli individui di tutte le specie animali che si trovano o dimorano, anche temporaneamente, nel territorio del Comune di Cavallermaggiore.
2. Oltre le disposizioni del presente Regolamento debbono essere osservate le disposizioni che saranno emanate in circostanze straordinarie dall'Amministrazione Comunale.
3. Le norme di cui al presente Regolamento non si applicano alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali da reddito (bovini, ovini, ecc.) o ad esso connesse, per le quali si rimanda alla normativa di settore attualmente in vigore in materia di sanità e benessere animale.



Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8 - Obblighi dei detentori di animali.

1. Chi a qualunque titolo detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
2. Gli animali, di proprietà o detenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da un medico veterinario ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie alle quali appartengono.
4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
5. I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di un animale devono assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora dell'animale stesso.
6. Il Comune di Cavallermaggiore promuove ed incentiva annualmente anche con l'aiuto del Servizio Veterinario dell' Azienda ASL CN01, dei veterinari liberi professionisti, della Polizia Municipale e della Polizia Zoofila, campagne di sensibilizzazione per l' apposizione del sistema identificativo (microchip) e l'iscrizione all'anagrafe canina.

Art. 9 - Maltrattamento di animali.

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti, privarli dell'acqua e del cibo necessario o esporli a condizioni climatiche tali da nuocere alla loro salute.
3. E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale, dovrà avere il tetto impermeabilizzato; deve essere chiusa su tre lati, senza spigoli vivi o sporgenze pericolose, senza parti o imbottiture ingeribili, sollevata dal suolo, e non posta in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
4. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali intraspecifici ed interspecifici.
5. E' vietato tenere permanentemente cani e gatti e altri animali in terrazze, balconi, rimesse, box, cantine, contenitori o scatole per periodi di tempo non compatibili con il loro benessere e con le rispettive caratteristiche etologiche, anche se posti all'interno dell'appartamento.



6. E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario.
7. E' vietato detenere permanentemente animali in piccole gabbie ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori, le cui gabbie devono essere comunque commisurate al numero di soggetti e costruite in modo da garantire il soddisfacimento dei bisogni etologici.
8. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica; è altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
9. E' vietato l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani.
10. E' vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche.
11. E' vietato utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
12. E' vietato colorare in qualsiasi modo gli animali tranne come sistema di marcaggi temporanei con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti.
13. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione quadrupedale, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
14. E' vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento siano essi a trazione meccanica, animale o a mano.
15. E' vietato esporre animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo.
16. E' vietato lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione al sole dal mese di aprile al mese di ottobre compreso di ogni anno; è altresì vietato lasciare soli animali chiusi, in autoveicoli e/o rimorchi permanentemente anche se all'ombra e con i finestrini aperti. E' altresì vietato trasportare animali in carrelli chiusi.
17. E' vietato non garantire agli animali detenuti a qualsiasi titolo l'alternanza naturale del giorno e della notte salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilirne la data d'inizio e fine del trattamento;
18. E' vietato trasportare o porre animali nel baule dell'autovettura, anche se ferma, quando questo è separato o non è tutt'uno con l'abitacolo.
19. E' vietato mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione quadrupedale e il movimento, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e fine del trattamento.
20. E' vietato stabulare animali in gabbie con la pavimentazione in rete, tale norma non si applica a quelle gabbie che hanno una pavimentazione di almeno il 50% della superficie piena o laddove la pavimentazione venga considerata comunque soddisfacente per assicurare il benessere agli animali;
21. E' vietato tenere gatti legati o in condizione di maltrattamento e sofferenza, o portarli con collare e guinzaglio, lasciarli chiusi in gabbie



- per più di sei ore salvo motivata disposizione scritta del medico veterinario;
22. E' fatto obbligo ai detentori di animali esotici detenuti in cattività di garantire condizioni di allevamento rispondenti alle loro esigenze etologiche.
 23. E' vietato l'allevamento di animali al fine di ottenere pellicce, salvo quanto previsto dalla normativa vigente.
 24. E' vietata la vendita, la detenzione e l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale.
 25. Come previsto dalla Legge 201/2010, che recepisce l'articolo 10 della Convenzione ETS n.125 datata 13.11.1987 del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia è fatto divieto di effettuare interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un animale da compagnia o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare è vietato il taglio della coda, delle orecchie e la recisione delle corde vocali oppure l'asportazione di unghie e denti.
Ogni violazione è perseguibile ai sensi del codice penale.
 26. E' vietato l'uso di macchine per il lavaggio o l'asciugatura di animali che non consentono all'animale una respirazione esterna alle macchine stesse.
 27. E' vietato collocare tagliole, lacci e reti, finalizzate alla cattura di animali selvatici o domestici.
 28. E' vietato infierire sul corpo di un animale morto o ucciso in quanto anch'esso deve essere trattato con rispetto.

Art. 10 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica.

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano la protezione della fauna selvatica, della pesca e dalle normative sanitarie.

Art. 11 - Abbandono di animali.

1. Come previsto dalla L.281/1991 e dall'art.727 del Codice Penale è vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. Chiunque sia stato sanzionato per abbandono di un animale o per maltrattamento non può detenere animali a qualsiasi titolo.
3. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di animali appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero o Istituti scientifici autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 12 - Avvelenamento di animali.

1. Su tutto il territorio comunale, ad eccezione delle abitazioni private, è proibito a chiunque detenere, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo, di esche avvelenate o altro materiale contenente



veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono escluse dal divieto le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali e con pubblicizzazione delle stesse tramite avvisi scritti da diffondere nelle zone interessate. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, lo segnala all'Ufficio di Polizia Municipale Comunale ed al Servizio Veterinario ASL CN1 indicando, se possibile, specie e numero degli animali, la sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

2. L'Ufficio di Polizia Municipale determinerà proposte di tempi e modalità di sospensione delle attività svolte nell'area interessata e solleciterà la bonifica del terreno e/o luogo interessato dall'avvelenamento, che dovrà essere segnalato con apposita cartellonistica per il periodo ritenuto necessario.

Art. 13- Divieto di accattonaggio con animali.

1. E' fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.
2. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, gli animali di cui al comma 1 saranno sottoposti a confisca.

Art. 14 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento.
2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte all'Albo regionale del volontariato nella sezione animali o ambiente) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione e iniziative preventivamente comunicate all'Ufficio competente per le Politiche e la Tutela degli Animali.

Art. 15 - Regolamentazione di esposizioni, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.

1. E' vietata su tutto il territorio qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche ad eccezione di quelle autorizzate previo parere dell'Ufficio di Polizia Municipale, sulla scorta del parere sanitario da parte del Servizio Veterinario dell' Azienda ASL CN1. La partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti di età inferiore ai 4 mesi non è consentita.



2. Per quanto concerne gli animali di cui al comma 1, è consentito l'attendamento esclusivamente a circhi nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e dei requisiti prescritti dalla Commissione CITES, istituita presso il Ministero dell'Ambiente, con sua delibera del 10 maggio 2000, "Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti", emessa in ottemperanza alla Legge n.426 del 9 dicembre 1998 nonché delle disposizioni della Legge Regionale n. 6 del 18/02/2010 e del D.P.G.R. n. 11/R del 28/11/2012. L'autorizzazione di circhi e di mostre di animali è permessa solo a coloro che autocertificano di aver mai subito condanne per la violazione alle norme vigenti in materia di tutela degli animali. Le autocertificazioni che risulteranno essere false comporteranno, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa, il ritiro immediato di ogni autorizzazione o concessione rilasciata.
3. E' vietato l'impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico per esercizi commerciali, mostre e circhi.
4. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la sospensione immediata dell'attività, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.
5. L'utilizzo di animali per riprese di cinema, tv, pubblicità, deve essere preventivamente comunicato, specificando modalità, condizioni di impiego e provenienza degli animali, all'Ufficio della Polizia Municipale che potrà stabilire di volta in volta in maniera specifica le modalità di tutela dei soggetti che si intendono impiegare fra le quali la presenza sul luogo delle riprese di un proprio delegato al controllo.

Art. 16 – Smarrimento – Rinvenimento - Affidò

1. In caso di smarrimento di un cane il proprietario o detentore dovrà tempestivamente attivarsi con qualsiasi mezzo per il suo ritrovamento e farne denuncia per iscritto entro 3 giorni dall'evento, al competente Ufficio della Polizia Municipale del Comune di Cavallermaggiore.
2. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti o abbandonati è tenuto a comunicarlo senza ritardo al competente Ufficio della Polizia Municipale del Comune di Cavallermaggiore.
3. In caso di rinvenimento di un cane il cittadino, per quanto possibile, può effettuare la messa in sicurezza dell'animale stesso in attesa del successivo trasferimento presso il reparto sanitario del canile convenzionato.
4. Gli animali non possono essere dati in adozione, anche temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per abbandono, maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali.

Art. 17 - Fuga, cattura, uccisione di animali

1. La fuga di un animale pericoloso dovrà essere immediatamente segnalata al competente Ufficio della Polizia Municipale del Comune di



Cavallermaggiore. Qualora l'animale non possa essere catturato con i normali metodi di contenimento, lo stesso Ufficio potrà richiedere l'intervento di personale specificatamente autorizzato alla detenzione ed all'utilizzo di strumenti di narcosi a distanza. Solo quando è minacciata gravemente la pubblica incolumità si potrà procedere all'abbattimento dell'animale.

2. La soppressione degli animali, detenuti in canili o di proprietà è consentita esclusivamente se gravemente malati e non più curabili o di comprovata pericolosità, con attestazione del Veterinario che la effettua con metodi eutanasi e con trasmissione del certificato di morte al Servizio Veterinario dell'Azienda ASL CN1 con indicazione delle cause che hanno portato alla decisione.

Art. 18 – Pet-therapy

1. Il Comune di Cavallermaggiore promuove nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali.
2. A condurre le attività dovranno essere persone che dimostrino di aver conseguito titolo di studio confacente allo scopo, o abbiano una comprovata esperienza nel settore.
3. La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a danno della salute e dell'integrità degli animali.
4. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico, dovranno essere immediatamente assistiti da un medico Veterinario e nel caso quest'ultimo lo ritenga, può chiederne l'esclusione dai programmi di AAA(attività assistita con gli animali) e TAA(terapia assistita con gli animali).
5. I cavalli impiegati in programmi di AAA e di TAA possono provenire anche da allevamenti e sono sottoposti a controlli periodici relativi alle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego da parte del medico veterinario, in collaborazione con l'addestratore. Ai cavalli viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di associazioni e privati escludendo esplicitamente la possibilità di macellazione a fini alimentari.

Art. 19 - Allevamento e cessione a qualsiasi titolo di animali.

1. E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di vendita di animali da compagnia di esporre animali dalle vetrine o all'esterno del punto vendita.
2. Agli animali detenuti all'interno dell'esercizio commerciale, dovranno essere sempre garantite idonee condizioni di detenzione.
3. L'Ufficio di Polizia Municipale Comunale competente, su parere del servizio Veterinario della ASL CN1 può dettare ulteriori specifiche disposizioni relative alle caratteristiche ed alle dimensioni di gabbie, teche, e recinti nei quali vengono custoditi ed esposti gli animali negli esercizi commerciali.
4. Gli esercizi commerciali devono osservare le disposizioni relative alle dimensioni minime delle gabbie dei volatili e degli acquari e quelle



inerenti la detenzione degli animali stessi fissate dal presente Regolamento.

5. Non potranno essere effettuate vendite e cessioni a qualsiasi titolo di animali a minori di anni 18.
6. La vendita di cani e gatti può avvenire solo dopo i due mesi di vita e deve essere documentata ai sensi della L.R. 19 luglio 2004, n. 18.
7. E' vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività.

Art. 20 - Inumazione di animali.

1. Oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati di animali deceduti è consentito al proprietario il sotterramento di animali da compagnia, in terreni privati e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive trasmissibili all'uomo ed agli animali ai sensi del Regolamento CE n.1069/2009.
2. Il Comune di Cavallermaggiore può eventualmente autorizzare, ai sensi della vigente legislazione in materia di igiene pubblica (D.L. 508/1992) ed in ottemperanza alla normativa in materia cimiteriale, associazioni o privati a destinare appezzamenti di terreno recintati a cimiteri per animali ai sensi del D.P.G.R. 22 maggio 2001 n. 5/R..
3. Tali strutture cimiteriali sono gestite nel rispetto delle norme igieniche previste e l'individuazione dei siti deve essere effettuata tenuto conto del rischio di inquinamenti alle falde freatiche. Alla destinazione ad altro uso di un terreno già adibito a cimitero per animali si applica la normativa sulla dismissione dei cimiteri.

Art. 21 - Destinazione di cibo per animali

1. È consentito l'utilizzo dei sottoprodotti di origine animale costituiti da rifiuti di cucina e ristorazione esclusivamente per l'alimentazione di specie da compagnia (cani e gatti) ospiti di canili e rifugi, in subordine a:
 - a) rispetto dei requisiti di cui alla L. 14 agosto 1991, n. 281 e relative norme regionali;
 - b) registrazione del responsabile/gestore della struttura di ricovero ai sensi dell'art. 23 del Regolamento (CE) 1069/2009, come utilizzatore di sottoprodotti di origine animale per scopi specifici della struttura di ricovero;
 - c) registrazione o riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 852/2004 o ai sensi del Reg. (CE) 853/2004 dell'impresa alimentare produttrice dei rifiuti di cucina e ristorazione;
 - d) utilizzo in ambito "Locale": ubicazione dell'impresa alimentare (luogo di origine) e della struttura di ricovero nell'ambito della medesima Provincia o di Province contermini;
 - e) assenza di specifiche misure sanitarie restrittive;
 - f) trattamento termico del rifiuto di cucina prima dell'utilizzo per l'alimentazione animale.



2. È vietato l'utilizzo per l'alimentazione di specie da compagnia (cani e gatti) di:
olio di cucina esausto;
rifiuti di cucina e ristorazione costituiti da residui di alimenti già somministrati al consumatore finale.
3. È vietato l'utilizzo dei sottoprodotti di origine animale costituiti da rifiuti di cucina e ristorazione per l'alimentazione di specie animali diverse da quelle da compagnia (cani e gatti).
4. È vietato altresì l'utilizzo di tali sottoprodotti presso le colonie feline, in quanto le stesse non sono equiparabili a strutture di ricovero (canili/gattili e rifugi).

Art. 22 - Associazioni animaliste e zoofile

1. Le Associazioni animaliste e le associazioni zoofile iscritte negli elenchi ambiente o sanità del Registro Regionale del volontariato, nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine possono:
 - a) gestire in convenzione, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
 - b) collaborare alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale e all'applicazione del presente Regolamento.
2. I soggetti di cui al comma precedente, dovranno essere autorizzati dall'Amministrazione Comunale per l'espletamento di qualsiasi iniziativa sul territorio comunale. Con la stessa saranno pianificate le iniziative di intervento.
3. Il Comune promuove lo sviluppo dell'associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento, attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali con particolare attenzione al contenimento del randagismo.



Titolo IV – CANI

Art. 23 – ANAGRAFE DEL CANE, DEI GATTI E DEI FURETTI

1. L'anagrafe degli animali d'affezione è il sistema informativo in cui sono registrati cani, gatti e furetti, presenti sul territorio della Regione Piemonte.
2. L'anagrafe canina informatizzata, istituita con la Legge Regionale 19 luglio 2004, n. 18, (successivamente modificata con la Legge Regionale 4 Luglio 2005, n. 9) è gestita dai Servizi veterinari dell'ASL in collaborazione con i Comuni.
3. L'anagrafe si fonda sull'identificazione degli animali d'affezione tramite microchip, che viene applicato da un Medico Veterinario per via sottocutanea.
4. L'identificazione dei cani con il microchip è obbligatoria per i cuccioli entro i sessanta giorni dalla nascita e comunque prima della loro cessione.
5. L'identificazione dei gatti è invece su base volontaria, ad esclusione dei gatti per cui viene richiesto il passaporto U.E. e dei gatti delle colonie che vengono sterilizzati.
6. L'identificazione dei furetti è su base volontaria ed è obbligatoria ai fini del rilascio del passaporto U.E. per animali d'affezione.
7. L'identificazione e l'iscrizione nell'anagrafe possono essere effettuati da:
 - Medici veterinari delle Aziende Sanitarie Locali
 - Medici veterinari liberi professionisti accreditati
8. I proprietari di cani devono obbligatoriamente iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina. Deve anche essere comunicato all'autorità competente la cessione, lo smarrimento, il cambio di sede di detenzione o la morte di un cane.

Art. 24 - Attività motoria e rapporti sociali.

1. Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria. I cani custoditi in appartamento, in box o recinto con spazio all'aperto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il



recinto abbia una superficie almeno sei volte superiore di quella minima richiesta dal successivo articolo 25.

2. Il proprietario o detentore che accompagna il cane nelle uscite giornaliere nelle vie e in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico deve essere in grado di poter tenere il cane al guinzaglio anche se stimolato e attratto da animali, persone, cose o momentanei eventi. E' quindi fatto divieto ai bambini di condurre al guinzaglio cani di media-grande taglia.
3. Ove sia custodito almeno un cane in abitazioni con giardino è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalarne la presenza con almeno un cartello ben visibile, collocato al limite esterno della proprietà in prossimità dell'ingresso.
4. Ogni canile o rifugio pubblico o privato deve disporre di un'adeguata area di sgambamento per i cani, da usare con regolarità per ogni cane detenuto.
5. La detenzione dei cani alla catena deve essere evitata. I cani possono essere tenuti a catena per un periodo che non superi le otto ore nell'arco delle 24. La catena deve avere una lunghezza minima di metri 7, oppure di metri 4 se fissata su di un cavo con libero scorrimento lungo almeno 5 metri posizionato ad almeno 50 centimetri da terra e munita di due moschettoni rotanti alle estremità.
6. Fatto salvo le ipotesi di reato i cani a custodia di case, fabbricati o giardini prossimi all'abitativo dovranno, durante il periodo notturno, essere tenuti in modo da non arrecare disturbo alla quiete pubblica.

Art. 25 - Dimensioni dei recinti.

1. Per i cani di proprietà custoditi in recinto o box la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 8 per ogni cane, fatte salve esigenze di razza, con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento fino all'età di 60 giorni; per i box o recinti con più cani si applicano multipli di 6 mq. per animale.

Art. 26 – Collare, guinzaglio e museruola

1. I cani di proprietà circolanti nelle vie ed in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché nei luoghi in comune degli edifici in condominio, sono condotti con collare, guinzaglio, estensibile ad una misura non superiore al m.1,5 o non estensibile e con museruola morbida o rigida a disposizione in caso di necessità. I soggetti di indole aggressiva sono condotti con tutti e tre i dispositivi.
2. Nei luoghi aperti dove non sono presenti altre persone e nelle aree appositamente attrezzate i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore. I cani di indole aggressiva sono comunque condotti con collare, guinzaglio e museruola.
3. Per i cani condotti nelle zone di cui al comma 1 e 2 del presente articolo con l'obbligo di indossare il collare, il proprietario o detentore dovrà assicurarsi che la misura del collare sia adeguata al collo, nello specifico non provochi situazioni di dolore e non si sfilii autonomamente.



4. I cani possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola nei seguenti casi:
 - a) entro i limiti dei luoghi privati purché non aperti al pubblico e purché detti luoghi siano opportunamente recintati, in modo da non consentirne l'uscita sul luogo pubblico;
 - b) quando trattandosi di cani usati per la caccia o da pastore, sono utilizzati per lo scopo;
 - c) quando sono utilizzati dalle Forze dell'Ordine, dalle Forze Armate, per il salvataggio in acqua, in emergenza, per calamità naturali e quelli che partecipano a programmi di pet therapy.
5. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione Veterinaria che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario o del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

Art. 27 – Accesso alle aree pubbliche, aree e percorsi destinati ai cani.

1. Ai cani, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini ed i parchi. E' d'obbligo l'utilizzo del guinzaglio e laddove previsto dalla normativa vigente, anche della museruola, tranne negli spazi destinati ai cani, di cui al successivo punto 3).
2. E' vietato l'accesso ai cani in aree attrezzate per particolari scopi, come le aree gioco per bambini, quando sono chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
3. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, sono individuati, autorizzati e realizzati dall'Ufficio Comunale per le Politiche e Diritti degli Animali, ove possibile, mediante appositi cartelli e delimitazioni fisiche, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.
4. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle strutture presenti.
5. E' fatto obbligo agli accompagnatori di tenere pulita l'area pubblica e quindi raccogliere le deiezioni dei propri cani.

Art. 28 - Accesso negli esercizi pubblici (bar, ristoranti).

1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Cavallermaggiore fatti salvi specifici divieti di natura igienico-sanitaria.
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che



sarà esibita a richiesta degli organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario o del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

3. I gatti hanno libero accesso negli esercizi pubblici del territorio del Comune solo se tenuti negli appositi trasportini.
4. Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi che espongono il divieto di ingresso agli animali in modo tale da informare il pubblico.

Art. 29 - Raccolta deiezioni

1. I proprietari o i detentori, come da specifica ordinanza emessa dall'Ufficio di Polizia Municipale, sono tenuti alla raccolta delle feci emesse dai loro animali, in modo tale da evitare l'insudiciamento dei marciapiedi, delle strade e delle loro pertinenze, mantenendo e preservando lo stato di igiene del luogo.
2. Gli accompagnatori dei cani debbono essere muniti di palette ecologiche o altra attrezzatura idonea all'asportazione delle deiezioni preferibilmente rendendoli ben visibili sul guinzaglio per un più facile controllo. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati alla effettuazione della raccolta delle feci.

Art. 30 - Definizione dell'aggressività dei cani

1. Si definisce cane con aggressività non controllata quel soggetto che, non provocato, lede o minaccia di ledere l'integrità fisica di una persona attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal proprietario o detentore dell'animale.

Art. 31 - Tutela dall'aggressività dei cani

1. Chiunque possiede o detiene cani con indole aggressiva è obbligato a vigilare sugli stessi con particolare attenzione, evitando ogni possibile contatto con persone e deve stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane.

Art. 32 - Adozioni e sterilizzazioni

1. Gli affidi temporanei e le adozioni di cani e gatti possono essere effettuati esclusivamente presso i canili rifugio con modulistica all'uopo predisposta.
2. La pratica della sterilizzazione di cani e gatti, sarà incentivata dall'Amministrazione Comunale in ogni forma.



Titolo V – GATTI

Art. 33 - Definizione dei termini usati nel presente titolo.

1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti, minimo due, che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo. La presenza della colonia felina può essere segnalata tramite apposito cartello.
3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata operatore volontario di colonia o responsabile di colonia (in gergo "gattaro o gattara")

Art. 34 - Tutela dei gatti liberi.

1. I gatti liberi che vivono nel territorio appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato e sono tutelati dal Comune che in caso di maltrattamenti e/o uccisione procederà a sporgere denuncia ai sensi della vigente legislazione.
2. I gatti liberi non possono essere catturati, spostati o allontanati dal loro habitat, fatti salvi motivi di carattere igienico-sanitario oppure in caso di malattie che possano compromettere la salute dell'uomo e quella dei gatti stessi, come previsto dalla Legge Regionale nr.34 del 26.07.1993.
3. E' vietato a chiunque di ostacolare o impedire l'attività di gestione di una colonia felina, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura.
4. E' vietato, inoltre, predisporre strumenti finalizzati ad impedire la libera circolazione degli animali nel loro habitat che possano costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno.

Art. 35 – Censimento delle colonie feline e sterilizzazione.

1. Le colonie feline del territorio comunale sono censite dal Comune in collaborazione con la ASL competente e le associazioni di volontariato per la protezione degli animali e dei gruppi di privati che si rendano disponibili alla specifica attività.
2. Si rende necessario formalizzare l'esistenza di ogni colonia ed il relativo affido a personale volontario individuando un responsabile della colonia. La mappatura delle colonie feline esistenti in aree pubbliche consente di censire e tutelare gli animali ivi stanziati e, pertanto, deve essere costantemente aggiornata;
3. Il Comune, nel rispetto delle normativa vigente, concorre al contenimento della popolazione ed al controllo delle patologie fornendo alle Associazioni che hanno in affidamento le colonie la



consulenza di veterinari liberi professionisti appositamente convenzionati per gli interventi zoiatrici che si rendano necessari.

4. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti di proprietà lasciati liberi di uscire e vagare all'esterno dell'abitazione, i relativi proprietari e/o detentori dovranno provvedere alla loro sterilizzazione.

Art. 36 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e.

5. In relazione a quanto previsto dall'art.12 comma 2. lett. a) della L.R.34/1993, il Comune ha la facoltà di affidare la cura delle colonie feline ad un'associazione di protezione degli animali e, riconoscendo l'attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi anche a singoli o gruppi di privati in coordinamento con una associazione di protezione animali.
6. Chi intende accudire una colonia felina deve fare richiesta all'Amministrazione Comunale di Cavallermaggiore che, dopo aver segnalato alla competente ASL CN1 l'accoglimento dell'istanza e l'assegnazione di una colonia in qualità di responsabile, rilascerà apposita attestazione.
7. Al cittadino o cittadina responsabile di colonia è permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale.
8. L'accesso del/la responsabile di colonia in zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario. Il competente Ufficio di Polizia Municipale nel caso di controversie, svolgerà attività di mediazione e concederà piena collaborazione a entrambi le parti.
9. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, ed il loro reiserimento nella colonia sono affidati alle Associazioni.

Art. 37 - Colonie feline.

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Cavallermaggiore che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a denuncia nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.
2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Comune in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'ASL CN1, le associazioni animaliste ed i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.
3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con il competente Servizio Veterinario Azienda ASL CN1 e con l'Ufficio di Polizia Municipale, esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie riguardanti persone o gli stessi animali o comprovate motivazioni di interesse pubblico.

Art. 38 - Alimentazione dei gatti.



1. I responsabili di colonia sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano evitando la dispersione di alimenti, provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto ed asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi ad esclusione dell'acqua. In particolare il cibo, di preferenza fornito secco, dovrà essere messo a disposizione degli animali in contenitori "usa e getta" ovvero riutilizzabili per un'ora al mattino ed un'ora alla sera rimuovendo i residui e lasciando l'area pulita. L'acqua dovrà essere sempre a disposizione dei facenti parte la colonia.

Art. 39 - Cantieri.

1. I soggetti pubblici o privati che intendano eseguire opere edili con interventi che ricadano in aree interessate dalla presenza di gatti liberi o in colonia devono prevedere, a proprie spese e prima dell'inizio dei lavori, compatibilmente con lo stato dei luoghi interessati dai lavori, ad un'adeguata collocazione temporanea e/o permanente degli animali. A tal fine l'Ufficio di Polizia Municipale collaborerà all'individuazione di tale area.
2. La cattura dei componenti la colonia dovrà essere coordinata dal Comune in collaborazione con i volontari che si occupano della cura della stessa e delle associazioni di volontariato. L'area individuata dovrà essere in grado di ospitare tutti i componenti della colonia e dovrà essere accessibile per le cure e l'alimentazione.
3. Al termine dei lavori, se possibile, gli animali dovranno essere ricollocati nell'area originale o nelle immediate vicinanze.



Titolo VI - CAVALLI

Art. 40 - Principi distintivi

1. Il cavallo destinato alla trazione di vetture pubbliche, alle corse ed all'attività ippica in genere non è ritenuto un mero strumento di trazione o sport, ma in quanto essere vivente va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo. Ai fini della tutela della sanità e del benessere degli equidi, e i relativi aspetti di salute pubblica e sicurezza alimentare, devono essere osservati gli obblighi di identificazione e registrazione in Banca Dati Nazionale di cui alla vigente normativa. La mancanza di identificazione espone gli equidi al concreto rischio di clandestinità sottraendoli ai controlli sanitari e di benessere animale con la possibilità di essere sottoposti a maltrattamenti.
2. gli equini che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta, chiusa almeno su tre lati, atta a ripararli; il fondo deve essere tale da drenare le acque piovane. Gli animali devono avere sempre a disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.
3. E' fatto assoluto divieto di tenere equini sempre legati in posta. I box dovranno essere di misura minima di tre metri per tre metri, e comunque devono avere la possibilità di idoneo tempo di sgambamento giornaliero;
4. Gli equini non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, e non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani o malati;
5. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano;
6. Il Comune si impegna ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi, o altri ungulati, solo nel caso in cui:
 - a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato;
 - b) il percorso della gara sia circoscritto con adeguate sponde tali da ridurre considerevolmente il danno agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza delle persone che assistono;
 - c) il Servizio Veterinario ASL CN1 verifichi lo stato di salute e l'identità degli animali;
 - d) durante le manifestazioni è obbligatoria la presenza di un medico veterinario privato con riconosciuta esperienza nella cura degli equini.



Titolo VII – AVIFAUNA, ANIMALI ACQUATICI ED ALTRI ANIMALI

Art. 41 - Detenzione e tutela dell'avifauna e degli animali acquatici.

1. Si applicano anche agli uccelli ornamentali, uccelli da gabbia o da voliera ed agli animali acquatici, le norme relative alla tutela e benessere animale contenute nel presente Regolamento.
2. I volatili detenuti in gabbia/voliera non potranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli.
3. Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate. In ogni acquario dovranno essere garantiti il ricambio, la depurazione, l'ossigenazione e la temperatura dell'acqua idonei.
4. Al fine di contenere l'incremento delle colonie dei colombi **Columbia livia** domestica, per salvaguardarne la salute, per tutelare l'aspetto igienico sanitario e il decoro urbano, nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale, ci si deve attenere alle disposizioni specifiche impartite in materia dal Sindaco e, più in particolare, seguire le seguenti disposizioni:
 - a. è fatto divieto su tutto il territorio comunale di somministrare in modo sistematico alimenti ai colombi allo stato libero.
 - b. è fatto obbligo ai proprietari degli stabili di porre in essere quanto necessario per evitare l'insediamento e la nidificazione dei colombi, nel rispetto del benessere degli animali.
5. Le azioni di contenimento del numero dei volatili in libertà o tutela di talune aree, non possono essere esercitate con metodi cruenti e comunque devono ottenere autorizzazione del competente Ufficio di Polizia Municipale Comunale.
6. E' vietato il rilascio in ambiente, anche in occasione di cerimonie o feste, di volatili ad eccezioni di quelli curati dagli autorizzati Centri di Recupero Animali Selvatici.

Art. 42 - Tutela della piccola fauna.

1. In sintonia con i principi e le norme contenute nella Convenzione di Berna 19.09.1979 (recepita con Legge 06.08.1981 n.503), nella Direttiva Habitat Consiglio CEE 92/43 21.05.1992 (recepita con DPR 08.09.1997, n.357 e successive integrazioni), nella Legge n.157/92, il Comune di Cavallermaggiore tutela le specie di piccola fauna di importanza nazionale durante tutte le fasi biologiche della loro esistenza, nel loro habitat naturale e durante le rotte di migrazione, svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta.



2. Sono vietate l'uccisione, il ferimento, la cattura, il maltrattamento in ogni sua forma, la detenzione a qualsiasi scopo, il trasporto, la traslocazione ed il commercio delle specie animali di cui al precedente punto.
3. Quanto indicato al precedente punto 1 è esteso anche alle uova e alle forme larvali delle medesime specie animali.

Art. 43 – Api e insetti impollinatori

1. Durante la fase di fioritura delle colture legnose, erbacee e/o foraggiere e delle piante ornamentali, nel periodo che va dalla schiusa dei petali alla loro caduta, è vietato eseguire trattamenti con insetticidi, pesticidi, acaricidi o altri prodotti tossici per le api e gli altri insetti impollinatori.
2. Nel periodo immediatamente precedente e in quello immediatamente successivo alla fioritura, ogni trattamento deve essere comunque eseguito nelle ore serali o prima dell'alba.
3. Per evitare possibili danni alle api ed agli altri insetti che si nutrono del nettare dei fiori di campo, prima di ogni trattamento nei giardini pubblici e privati, frutteti e vigneti è obbligatorio sfalciare il manto erboso fiorito sotto alle piante ed è obbligatorio inoltre l'asporto totale della massa sfalciata, o in alternativa l'effettuazione dei trattamenti solo allorché i fiori di tali erbe sfalciate si presentino completamente essiccati in modo da non attirare più gli insetti.
7. Distanze minime degli apiari (Codice Civile art. 896 bis):
Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche o private. Il rispetto delle distanze di cui al primo comma non è obbligatorio se tra l'apiario e i luoghi ivi indicati esistono dislivelli di almeno due metri o se sono interposti, senza soluzioni di continuità, muri, siepi o altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere una altezza di almeno due metri. Sono comunque fatti salvi gli accordi tra le parti interessate. Nel caso di accertata presenza di impianti industriali saccariferi, gli apiari devono rispettare una distanza minima di un chilometro dai suddetti luoghi di produzione.



Titolo VIII – ANIMALI PER AUTOCONSUMO

Art. 44 - Detenzione

1. L'allevamento per autoconsumo, già normato dal vigente **Regolamento di Polizia Rurale**, può insistere unicamente in terreno agricolo, nel rispetto delle norme igieniche di gestione, con un numero di animali da cortile sufficiente al bisogno del nucleo familiare presente e comunque sempre in considerazione della superficie di terreno agricolo a disposizione.
2. La detenzione di suini per autoconsumo non può superare il numero di due capi.
3. Il Comune di Cavallermaggiore dispone che, per quanto riguarda la macellazione, vengano applicate metodologie il meno cruenti possibili, al fine di evitare inutili sofferenze all'animale.



Titolo IX - ANIMALI ESOTICI

Art. 45 - Tutela degli animali esotici

1. La detenzione, il commercio e l'allevamento di animali esotici sono disciplinati dalla Legge Regionale 18 febbraio 2010 nr. 6 e dal D.P.G.R. 28.11.2012 nr.11/R (che approva il Regolamento Attuativo) a cui integralmente si rimanda.



Titolo X - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46 - Sanzioni.

1. Chi, a seguito di controllo, verrà trovato sguarnito dei previsti mezzi atti alla raccolta delle deiezioni canine (paletta ecologica, bustina ecc...), è soggetto alle sanzioni previste dall'Ordinanza emanata in materia dal Comune di Cavallermaggiore
2. Chiunque commette una violazione del presente Regolamento, che non sia già punita da altra norma di legge, è soggetto al pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 350,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n.689. Per gli stessi articoli la sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nelle violazioni.
3. Chiunque commette una violazione degli articoli 9,10,11,12,15 e 16 del presente Regolamento, che non sia già punita da altra norma di legge o Regolamento, è soggetto al pagamento di una somma da euro 200,00 ad euro 500,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n.689. Per gli stessi articoli la sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nelle violazioni.
4. Nei casi previsti dalla medesima legge n.689/81 e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si procede, altresì, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nonché ove prescritto o, comunque, ritenuto necessario dell'animale che ne è stato oggetto. Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. 29 luglio 1982, n.571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido. L'animale sequestrato viene affidato in custodia ad un'apposita struttura di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge. Dopo la confisca, l'animale viene assegnato alla stessa struttura di accoglienza, che ne è depositaria, per essere consegnato in proprietà a chiunque ne faccia richiesta e garantisca, in maniera documentata, il benessere dell'animale.
5. Chiunque viola quanto disposto dall'art.41 comma 4° del presente regolamento è soggetto alle sanzioni previste dal provvedimento Sindacale datato 11.04.2017 relativo al contenimento della popolazione aviaria.
6. La violazione compiuta nell'esercizio di un'attività di allevamento, trasporto, addestramento e simili, o comunque commerciale, subordinata al rilascio di un'autorizzazione, licenza o altro atto di consenso comunque denominato, comporta l'obbligo di sospensione dell'attività, fino a che non venga rimossa l'inadempienza nei tempi richiesti dal competente organo ispettivo e la successiva revoca del titolo abilitativo, qualora l'infrazione permanga oltre



30 giorni dall'ultimo giorno indicato come scadenza di ottemperanza, o qualora lo stesso tipo di infrazione sia sanzionata più di due volte.

7. Al fine di assicurare una corretta ed informata esecuzione del presente Regolamento, delle leggi e di altri Regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali, l'Ufficio Comunale della Polizia Municipale provvede alla redazione ed alla diffusione capillare di campagne informative anche presso scuole, sedi comunali, associazioni, negozi di animali, allevamenti, ambulatori veterinari.

Art. 47 - Vigilanza.

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento, gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, tutti i soggetti in possesso della qualifica di Ufficiale e/o Agente di Polizia Giudiziaria e, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli artt.55 e 57 del C.P.P., le Guardie particolari giurate delle Associazioni Protezionistiche e Zoofile riconosciute.
2. La Polizia Municipale e le Guardie Zoofile delle associazioni di volontariato vigilano ai sensi dell'articolo 13 comma 3 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.532 sulla protezione degli animali durante il trasporto.
3. Il Comandante della Polizia Municipale provvede, periodicamente, alla formazione ed aggiornamento del personale dipendente su etologia e legislazione in materia in collaborazione con le Associazioni di volontariato animalista riconosciute nell'Albo regionale del volontariato, sezioni ambiente o sanità, e le Onlus.
4. Ai sensi delle Circolari del Ministro della Sanità il Comune esercita con le Guardie Zoofile delle associazioni di volontariato il controllo sul divieto di uso di animali randagi per la sperimentazione.

Art. 48 - Norme transitorie

1. Al fine di facilitare l'adeguamento da parte del proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, nonché dei rivenditori di animali alle innovazioni normative introdotte dal presente Regolamento, ove il termine non sia già diversamente e perentoriamente stabilito dal Regolamento medesimo, si fissa in 180 giorni dalla sua entrata in vigore il termine concesso per la messa a norma delle strutture di vendita e detenzione degli animali.

Art. 49 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

1. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

Art. 50 - Adeguamento normativo automatico

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si intendono automaticamente aggiornate per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge e/o regolamentari in materia.



